#### IL PRESIDENTE

Fa presente la necessità, nel rispetto, altresì, di quanto disposto con Regolamento comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione **CC 23 del 24.06.2005**; e della L.R. 372003, di costituire un corpo di volontari, come già specificato nel provvedimento deliberativo **GM 8 del 16.01.2007** e come divulgato mediante appositi avvisi, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento, diritti e doveri mediante un apposito regolamento;

Dà atto che la Provincia di Alessandria ha diramato una bozza di regolamento comunale/intercomunale che disciplina l'organizzazione e l'attività del volontariato della protezione civile, in conformità all'apposito regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18.10.2004, n. 9/R;

Che ai sensi dell'art. 11 del predetto regolamento è previsto infatti il ricorso, in aggiunta al personale dei Comuni, al volontariato che avrà a funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità;

Dà atto altresì, che sono in corso trattative con i Sindaci dei Comuni appartenenti al C.O.M. 14 di Arquata Scrivia, in cui ricade il Comune di Vignole Borbera, di addivenire, in all'adozione di un Piano di Protezione Civile intercomunale e che potrebbe valere anche per il volontariato;

Che in attesa che si possa addivenire alla stesura di un regolamento intercomunale, propone l'approvazione del regolamento in esame a livello comunale; Indi dichiara aperta la discussione.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la premessa del Presidente;

Presa visione del Regolamento Comunale che disciplina l'organizzazione e l'attività del "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE";

Ritenuto fondamentale e indispensabile, al fine di garantire una maggiore operatività e successo in caso di calamità degli addetti alla protezione civile, la costituzione e formazione di un Gruppo di Volontari, in conformità a quanto stabilito nel suddetto regolamento;

Vista la bozza di Regolamento Comunale relativa a quanto in oggetto, la cui approvazione, di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, è indispensabile, al fine di garantire una maggiore operatività e successo in caso di calamità degli addetti alla protezione civile, provvedere alla costituzione del suddetto Gruppo di Volontari in conformità a quanto stabilito nel suddetto regolamento sebbene non ancora approvato, al fine di accelerare i tempi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell'area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

# **DELIBERA**

- 1. Di approvare il Regolamento Comunale Volontari della Protezione Civile, in conformità alla bozza predisposta dalla Provincia di Alessandria;
- 2. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Tecnica al fine di garantire gli adempimenti conseguenti.
- 3. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente esequibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

# GRUPPO COMUNALE VOLONTARI della PROTEZIONE CIVILE

# REGOLAMENTO COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

(APPROVATO CON C.C. n. 10 del 13.4.2007)

# **COMUNE DI VIGNOLE BORBERA**

# REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

# **INDICE**

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Ammissione

Art. 4 – Responsabili

Art. 5 - Specializzazione

Art. 6 – Emergenza

Art. 7 – Doveri

Art. 8 - Diritti

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

Art. 10 - Sede

Art. 11 - Risorse

Art. 12 – Formazione

Art. 13 – Sicurezza

# Art. 1 - Istituzione

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari della protezione Civile a cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti e non nel Comune di VIGNOLE BORBERA.

# Art. 2 - Obiettivi

I volontari prestano la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività operative di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari.

# Art. 3 – Ammissione

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare al Sindaco, il quale ha la facoltà insindacabile di accettazione, corredata dall'autocertificazione che attesti l'assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso.

# Art. 4- Responsabili

Il Sindaco è responsabile del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento e nomina fra i componenti, inizialmente per la durata di 1 anno:

- a) un coordinatore che ha la responsabilità del gruppo;
- b) i responsabili di settore;
- c) i capi squadra.

Trascorso un anno dalla costituzione del Gruppo, l'Assemblea dei volontari procederà all'elezione di tutti i responsabili di cui ai commi precedenti, i quali resteranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Tutti i responsabili di cui ai commi precedenti rispondono al Sindaco.

Il Sindaco può designare un suo delegato a sostituirlo nelle funzioni richieste dal presente regolamento, il quale renderà conto del suo operato in sede di Consiglio Comunale almeno una volta l'anno.

# Art. 5 - Specializzazione

All'interno del Gruppo sono formate squadre specializzate:

- a) in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto;
- b) in attività di supporto alla civica amministrazione in caso di emergenza;
- c) per la gestione della sala operativa del Comune.

# Art. 6 - Emergenze

Il Gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi predisposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi, come previsto da apposito Regolamento.

# Art. 7 - Doveri

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art.2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. L'appartenenza al Gruppo comporta:

- a) la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento, ed alle esercitazioni, secondo quanto previsto dagli organi competenti;
- b) l'inserimento nel gruppo specializzato ritenuto più opportuno, secondo i rischi prevalenti in relazione alla singole professionalità o preparazione tecnica;
- c) la predisposizione alla disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
- d) il mantenimento in efficienza delle attrezzature eventualmente assegnate. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

#### Art. 8 - Diritti

Ai volontari in attività di esercitazione e soccorso vengono garantiti ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, nei casi e per le fattispecie ivi previste, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico-previdenziale;
- c) copertura assicurativa.

# Art. 9 – Provvedimenti disciplinari

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo, le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale attuata dal coordinatore del gruppo, sentiti i responsabili di settore ed il Sindaco.

#### Art. 10 - Sede

Il Gruppo ha sede presso i locali messi a disposizione dalla Civica Amministrazione.

# Art. 11 – Risorse

Il Gruppo si avvale per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione da enti pubblici e privati e dalla Civica Amministrazione in comodato d'uso (del quale risponde dopo aver compilato apposito verbale di consegna).

# Art. 12 - Formazione

a) La definitiva iscrizione dei volontari ammessi nel registro dei partecipanti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile potrà avvenire solo a seguito del superamento del corso base in materia di Protezione Civile organizzato a

- cura del Comune con le modalità previste dalle linee guida esposte dalla D.G.P. 27 settembre 2006 n.575.
- b) I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la eventuale "specializzazione ", con le modalità previste dalle linee guida della D.G.P. 27 settembre 2006 n.575.

# Art. 13 - Sicurezza

- a) Il Comune di Vignole Borbera provvederà con propri capitoli di bilancio ad assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
- b) Il Comune di Vignole Borbera provvederà con propri capitoli di bilancio ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo a garantire ai volontari il rispetto delel vigenti norme sulla prevenzione infortuni.